

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Ritenute su dividendi a società estere in perdita

di Fabio Landuzzi

Una **sentenza della Corte di Giustizia Europea** (CGEU) del **22 novembre 2018**, [causa C-575/17](#), esprime un **principio molto innovativo** in materia di applicazione di **ritenute sui pagamenti transfrontalieri di dividendi**.

In breve, i **fatti di causa** sono così riassumibili.

Tre **società residenti in Belgio** avevano ricevuto dal 2008 al 2011 **pagamenti di dividendi da società partecipate in Francia**; tali dividendi, in assenza dei presupposti di applicazione dell'esenzione in forza della Direttiva Madre – Figlia, erano stati assoggettati in uscita ad una **itenuta d'imposta pari al 15%**, ossia nella misura prevista dalla **Convenzione contro le doppie imposizioni** in vigore fra i due Stati.

Tuttavia, poiché le **società belghe**, negli esercizi in cui hanno percepito i dividendi, **avevano realizzato delle perdite**, esse hanno domandato all'Autorità fiscale francese il **rimborso delle somme** trattenute dalla società che aveva erogato i dividendi, in quanto **a parità di condizioni**, se il percipiente fosse stato una **società di diritto francese in perdita**, i dividendi **non avrebbero scontato né ritenute e né tantomeno tassazione** se non, ai sensi della disciplina vigente in Francia, nel periodo successivo in cui la società percipiente fosse eventualmente ritornata in utile.

Dopo la soccombenza nei primi due gradi di giudizio, il **Giudice di ultima istanza** sospendeva il procedimento trasferendolo alla **competenza della CGEU** affinché fossero risolte alcune **questioni preliminari** fra le quali, in modo particolare, una: se risulta essere contrario al **principio di libera circolazione dei capitali** (**articoli 63 e 65 del Trattato europeo**) il c.d. **svantaggio di tesoreria** che il soggetto non residente subisce nel caso di specie rispetto al soggetto residente, a parità della **situazione oggettiva** in cui essi si vengono a trovare nel momento in cui percepiscono i dividendi.

Ebbene, la CGEU, come detto affermando un principio senz'altro **moltissimo innovativo**, riconosce nel suddetto **vantaggio di tesoreria** da cui sarebbe escluso il non residente una **restrizione alla libera circolazione** dei capitali contraria ai precetti di cui all'**articolo 63 del Trattato UE**, in quanto in grado di **penalizzare l'investitore non residente**; va peraltro tenuto conto che quello che qui viene definito come uno svantaggio finanziario, apparentemente temporaneo, potrebbe però divenire anche **economico e permanente**, nel caso in cui la società percipiente residente in perdita fosse **liquidata** e cessasse di esistere dopo aver incassato i dividendi, senza perciò ritornare in utile e quindi **senza assoggettare a tassazione postuma il dividendo**.

Inoltre, in ogni caso, sul **singolo periodo d'imposta** il trattamento fiscale dei due soggetti – residente e non residente – sarebbe obiettivamente diverso.

Ora, che la **tecnica della ritenuta** sia accettata come lo **strumento più idoneo** per la riscossione delle imposte dai soggetti non residenti, è un concetto noto ed acquisito; d'altronde, fra la società non residente e quella residente vi è **una differenza oggettiva** circa la condizione in cui si trovano, che può giustificare appunto una **diversa tecnica impositiva**. Ciò che invece la CGEU ritiene **non compatibile** con il principio della **libera circolazione dei capitali** è che la tecnica impositiva adottata possa condurre ad **un carico fiscale anche sostanzialmente diverso sui due soggetti**.

Come detto, questa sentenza è senza dubbio molto innovativa e pone dei **temi molto rilevanti** per il futuro; infatti, se è vero che per una ampia parte dei casi il pagamento dei dividendi è coperto dall'esenzione in forza della **Direttiva Madre-Figlia**, è altrettanto vero che vi sono diverse circostanze in cui sussistono **dubbi circa l'applicazione dell'esenzione**, ed anche della stessa misura convenzionalmente ridotta della ritenuta, con l'effetto di aumentare il **grado di attenzione** riguardo l'applicazione del principio affermato in questa sentenza.

Inoltre, ci si può interrogare circa l'effetto sul passato, e quindi sulla legittimazione di soggetti non residenti in perdita ad attivare **istanza di rimborso** per le ritenute trattenute alla fonte in occasione del pagamento di dividendi.

Infine, non può escludersi che il principio possa trovare spazio anche **al di fuori nel territorio della UE**, quando sono coinvolti soggetti residenti in Stati che assicurano un **pari livello di scambio di informazioni**.

In conclusione, è assai probabile che l'evoluzione di quanto ha formato oggetto di questa sentenza meriterà, per il **futuro**, un **livello elevato di attenzione**.

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)